



COMUNE DI REANO

PROVINCIA DI TORINO

Tel. 011/931.02.44 - Fax 011/931.05.10
Piazza XX Settembre n. 1 - C.A.P. 10090

PATTO DI INTEGRITA' DEGLI APPALTI PUBBLICI COMUNALI

Appalto del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per l'anno scolastico 2018/2019 (periodo gennaio-giugno 2019) e gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità degli appalti pubblici comunali (nel seguito, per brevità, “Il Patto”) regola i comportamenti degli operatori economici e del personale del Comune di Reano nell’ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, per brevità, “gli appalti pubblici”).
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra il Comune di Reano e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di appalti pubblici affidati dal Comune di Reano e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l’affidamento di appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere di invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell’ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari ed i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
4. Il contenuto del patto si intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dal Comune di Reano.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dal bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte del Comune di Reano;
 - c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
 - d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - e) si impegna a segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Reano, qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
 - f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Reano qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dello stesso o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
 - g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
 - h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano ed a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
2. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui al comma precedente si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, si impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4

Obblighi del Comune di Reano

1. Il Comune di Reano si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 5 (Prevenzione della corruzione), 8 (Obbligo di astensione), 9 (Obblighi di comunicazione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti/responsabili dei servizi), 14 (Contratti e altri atti negoziali), 19 (Utilità nelle relazioni esterne ed interne) del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Reano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26.02.2016.
2. Il Comune di Reano è obbligato a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5

Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) L'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale di importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) La revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. Il Comune di Reano può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del D.L.gs. 2 luglio 2010, n. 104. E' fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno;
 - c) L'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
 - d) La segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed all'Autorità giudiziaria.

La Società.....(di seguito denominata Società), con sede legale in
....., via n. codice fiscale/P.IVA
....., rappresentata da In qualità di
.....

Si impegna a rispettare quanto previsto dal presente patto d'integrità.

Luogo e data

Per la società:
Il legale rappresentante

(Firma)

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.